



Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Lettera di informazione Numero 15

1. LA CORTE COSTITUZIONALE LAMENTA LA SCARSA QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Sono diventate sempre più frequenti le osservazioni critiche del Giudice delle leggi in merito alla qualità della legislazione regionale. Di seguito si riportano tre recenti richiami, il secondo e il terzo sono specificamente indirizzati alla Sicilia.

1. Infine, questa Corte non può esimersi dal rilevare la sovrapposizione di normative eterogenee, l'attuazione frammentaria e a distanza di molto tempo della normativa statale, il succedersi di interventi su testi già ripetutamente modificati e in attesa di giudizio da questa Corte perché impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e, non ultima, la peculiarità delle modalità di approvazione della legge di stabilità regionale, il cui testo definitivo si rivela del tutto nuovo non solo rispetto a quello presentato dalla Giunta regionale, ma anche a quello su cui si è svolta la gran parte della discussione parlamentare (sentenza n. 76/2023)

2. A conclusione dello scrutinio dell'anzidetta questione di legittimità costituzionale, questa Corte non può esimersi dal rilevare come il succedersi di plurime, frammentarie e contraddittorie modifiche legislative di testi normativi - tanto più se già oggetto d'impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e in attesa dello scrutinio di legittimità costituzionale - renda la legislazione caotica e di difficile intelleggibilità per i cittadini e per ogni operatore giuridico (in termini analoghi, già la sentenza n. 76 del 2023), con possibili ricadute sulla ragionevolezza stessa delle disposizioni, se «foriere di intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta» (sentenza n. 110 del 2023). Il che è ancor più allarmante in materie - quali quella dell'edilizia e dell'urbanistica - che non solo hanno un chiaro rilievo sul piano economico, ma hanno altresì ricadute su altri interessi costituzionali di primario rilievo, quali l'ambiente e il paesaggio (sentenza n.147/2023).

3. Una legge complessa come quella in esame, che prevede molteplici misure eterogenee - quali, ad esempio, spese per il personale, spese per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche, spese per servizi *advisory* tecnico - finanziari, ricostituzione del fondo previdenziale dell'Istituto regionale del vino e dell'olio ed altro -, avrebbe dovuto <<essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse disponibili>> (ex plurimis, sentenza n 227 2019 e n. 165 2023).

LXXVI
delle norme di
attuazione



SOMMARIO

1 LA CORTE COSTITUZIONALE LAMENTA LA SCARSA QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE	1
2 LA VIGENZA DELL'ALTA CORTE PER LA REGIONE SICILIANA	2
3 QUALCHE NOTA SULLA SPESA SANITARIA REGIONALE	3
4 VERSO IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO	7
5 L'ITALIA DELLO ZERO VIRGOLA. LO SCENARIO	10
6 LE LEGGI IMPUGNATE	11
7 LA NOSTRA BIBLIOTECA	21
8 LA MERITOCRAZIA	26

2. LA VIGENZA DELL'ALTA CORTE PER LA REGIONE SICILIANA

Al momento dell'avvio delle attività della Corte costituzionale si pose il problema della presenza attiva dell'Alta Corte per la Regione siciliana; la questione non era secondaria, perché ci sarebbero stati due giudici delle leggi. La sentenza della Corte costituzionale n. 38/1957 rappresenta una importante pronuncia sulla disciplina ed il funzionamento della Corte costituzionale e dell'Alta Corte (prevista dagli articoli 28 e 29 Statuto). In particolare, la Corte, sulla base della dichiarazione di principio, affermò la sua competenza a conoscere delle impugnazioni proposte dallo Stato in via diretta delle leggi approvate (ma non ancora promulgate) dell'Assemblea della Regione Siciliana.

Con l'entrata in vigore della Costituzione e, perciò, del principio di unità e indivisibilità della Repubblica (implicante il principio dell'unicità della giurisdizione costituzionale) si è verificata la incompatibilità delle norme dello Statuto siciliano, nella parte in cui attribuiva all'Alta Corte il sindacato sulla costituzionalità delle leggi siciliane e degli atti normativi confliggenti con lo Statuto. Qualora la vicenda non fosse stata risolta si avrebbe avuto un problema riguardo la certezza del diritto e la stessa unità dell'ordinamento giuridico dello Stato. La Corte osservò che l'unicità dell'organo di giustizia costituzionale corrisponde, va prima ancora che ad una esigenza giuridica, ad una logica non presente in altri ordinamenti a legislazione positiva.

La risoluzione della questione di competenza dei conflitti costituzionali, in favore della Corte (con la conseguente assunzione fra questi ultimi anche dei ricorsi contro i regolamenti statali impugnati dalla Regione) ha importato l'esautorizzazione dei poteri attribuiti all'Alta Corte dall'art. 25 statuto siciliano.

La sentenza n. 38 del 1957 ha lasciato formalmente impregiudicato quanto concerne la competenza penale dell'Alta Corte per la Regione Siciliana, ma il comportamento delle forze politiche interessate rivela che sia stata generalmente avvertita l'impossibilità di considerare tuttora esistente ed operante nell'ordinamento un organo di giustizia costituzionale, quale l'Alta Corte, limitatamente ad una sola tra le sue competenze originarie, dopo che tutte le altre sono venute a cessare.

Inoltre, con la stessa sentenza venne stabilita l'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimità - il Commissario dello Stato - e i brevi termini stabiliti per l'impugnazione delle leggi regionali ben potevano essere inseriti nelle particolari forme e condizioni di autonomia accordate alla Regione siciliana a norma dell'art. 116 della Costituzione. Di conseguenza era inammissibile il ricorso di legittimità costituzionale contro la legge regionale siciliana proposto dal Presidente del Consiglio, anziché dal Commissario dello Stato, oltre i cinque giorni dalla comunicazione della legge allo stesso e a forziori contro la stessa legge dopo la promulgazione.

Per maggiore completezza il termine di venti giorni per la sentenza, previsto dall'art. 29 dello Statuto siciliano per la decisione della Corte, venne considerato ordinario.

La competenza oramai residuale dell'Alta Corte (che comunque, già si presentava come organo sostanzialmente non funzionante per mancata nomina dei propri componenti), cioè la competenza penale, è venuta meno con la sentenza n. 6/1970 della Corte costituzionale.

Non era immaginabile che lo Statuto speciale della Regione siciliana in (ottemperanza art. 116 della Costituzione) potesse essere oggetto di revisione tacita, comunque vietata dalla XVII disposizione transitoria della Costituzione stessa. Ciò premesso, contrastano con la Costituzione, nel loro insieme, tutte le norme relative all'Alta Corte, perché in uno Stato unitario, anche se articolantesi in un largo pluralismo di autonomie (art. 5 della Costituzione), il principio della unità della giurisdizione costituzionale non può tollerare deroghe di sorta. La dottrina ha rilevato come in questo modo la Corte abbia eluso il problema di fondo: quello del rapporto fra lo Statuto medesimo e la Costituzione.

3. QUALCHE NOTA SULLA SPESA SANITARIA REGIONALE

La Regione siciliana è la sola regione tra le autonomie speciali a non finanziare completamente i servizi di assistenza sanitaria sul proprio territorio. Essa dipende ancora, per oltre la metà della spesa sanitaria, dal concorso dello Stato che interviene annualmente con i trasferimenti del Fondo sanitario nazionale.

Tutte le altre regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario esclusivamente con risorse provenienti dal proprio bilancio.

Il processo di progressiva assunzione integrale del finanziamento deve ancora trovare attuazione. La legge di stabilità finanziaria 2007 (articolo 1, comma 830, l. n. 296/2006) fissava per la Regione siciliana l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria nella misura del 49,11 per cento. La norma, in particolare, disponeva l'aumento progressivo della percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione siciliana: 44,85 per cento per l'anno 2007, 47,05 per cento per l'anno 2008 e 49,11 per cento per l'anno 2009. Essa perciò, per la parte restante, rientra nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Nel percorso verso la completa responsabilizzazione nel finanziamento del Servizio sanitario, la Regione siciliana è in ritardo. Ciò è dovuto a diverse cause, tra le quali il cospicuo debito che appesantisce il bilancio regionale. Con legge di stabilità regionale (l. r. 8 maggio 2018, n. 8), il Parlamento siciliano adottava norme in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria (commi 4 e 5, art. 31, l. r. cit.), le quali, assieme ad altre disposizioni della medesima legge di stabilità venivano impugnate davanti alla Corte costituzionale. Le norme censurate autorizzavano il Ragioniere generale della Regione ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, le somme ottenute mediante retrocessione delle accise sui carburanti, per destinarle alle maggiori spese previste o, in subordine, al ripianamento del debito regionale.

Il Governo nazionale proponeva l'impugnazione attraverso le argomentazioni che seguono:

- in primo luogo, la retrocessione delle accise a favore della Regione Siciliana, in assenza del contestuale incremento della compartecipazione regionale alla spesa sanitaria rispetto alla quota del 49,11 per cento prevista dalla legislazione vigente, comporterebbe oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria;
- in secondo luogo, dal combinato disposto dei censurati commi 4 e 5 deriva che la maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale andrebbe a pregiudicare - per effetto della destinazione ad altre finalità - la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, il cui finanziamento risulterebbe limitato alla quota del 49,11 per cento della compartecipazione regionale;
- infine, il vizio comporterebbe, in via più generale, anche la violazione del parametro posto a presidio della tutela della salute (art. 32 Cost.).

La Regione Siciliana si era difesa facendo soprattutto riferimento ai problematici termini della questione della determinazione del Fondo sanitario regionale siciliano, della sua adeguatezza alle esigenze di garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA), della ripartizione percentuale degli oneri tra Stato e Regione e di quella strettamente connessa all'individuazione delle fonti di finanziamento, nella specie legate alla retrocessione parziale delle accise. La Corte costituzionale ha osservato che *le argomentazioni spese da entrambe le parti devono essere inquadrare nell'annoso contenzioso che vede opposti lo Stato e la Regione Siciliana nella definizione della misura del concorso al sostentamento della spesa sanitaria regionale, profilo a sua volta facente parte della lunga trattativa per la riforma delle norme di attuazione dello statuto e delle regole concernenti le compartecipazioni ai tributi erariali. Per via della natura delle questioni sollevate nell'ambito del giudizio, la Corte - ritenendo necessario e preliminare, all'esame delle censure, l'accertamento della copertura finanziaria e giuridica dei livelli essenziali di assistenza - disponeva incumbenti istruttori nei confronti di entrambe le parti.* La Consulta, in sostanza, chiedeva ad entrambe le parti di fornire precise notizie sui criteri di determinazione e perimetrazione dei LEA previsti dalla legge (art. 20, d. lgs. n. 118 del 2011). Solo la Regione Siciliana rispondeva nel termine assegnato (sessanta giorni), con attestazioni finanziarie che appaiono alla Corte attendibili e sufficienti ai fini della decisione del ricorso. La Corte aveva quindi modo di constatare che *le somme gestite nell'ambito del bilancio regionale non sono mai state fissate preventivamente né in sede di legge finanziaria, né in sede di legge di bilancio. Tutto ciò conferma le doglianze dello Stato evidenziando pregiudizi sia per l'equilibrio di bilancio, sia per l'erogazione di alcune prestazioni inerenti ai LEA. In tale contesto, la Corte ha occasione di compiere alcuni rilievi critici in ordine al sistema di verifica e monitoraggio delle prestazioni LEA.*

Nel nostro ordinamento il monitoraggio delle prestazioni di assistenza sanitaria, comprese nei LEA, che vengono erogate dalle regioni avviene per mezzo della c.d. *Griglia LEA*. Si tratta di un definito set di indicatori, ripartiti nelle tre macroaree di riferimento (assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera), creato dal Ministero della salute e basato su di una metodologia di valutazione che prevede l'attribuzione di un peso ad ogni indicatore e di un punteggio complessivo a ciascuna regione in base al livello raggiunto dalle stesse in base agli standard nazionali. Il punteggio complessivo minimo, utile a ciascuna regione per ottenere una valutazione di sufficienza, è pari a 160, o comunque tale punteggio deve collocarsi nell'intervallo 140-160, purché non si riscontrino criticità rispetto a certe prestazioni di assistenza comprese nei LEA.

Dall'attività istruttoria disposta dalla Corte emerse che la Regione Siciliana aveva conseguito un punteggio pari a 160, nonostante si riscontrarono gravi criticità rispetto a singole categorie di prestazioni. Sulla base di ciò, la Consulta osservava quanto segue: *è per questo che appare inadeguato il sistema di valutazione precedentemente descritto nella parte in cui consente di attribuire un convenzionale punteggio di sufficienza al servizio regionale anche in caso di assenza o grave deficitarietà di intere categorie di prestazioni contemplate dalla normativa sui LEA. termini di implementazione delle prestazioni.*

La sentenza n. 62 si pone in continuità con altre recenti sentenze (nn. 275/2016, 169/2017, 6/2019), ribadendo l'indefettibilità costituzionale della spesa destinata ai LEA.

La Corte, con tali pronunce, vincola il legislatore del bilancio al prioritario finanziamento della spesa sanitaria relativa alla erogazione delle prestazioni comprese nei LEA, le quali vengono così sottratte a qualsiasi valutazione in termini di sostenibilità economica. Per dirlo con le parole della Corte è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di quest'ultimo a condizionarne la doverosa erogazione. Ciò equivale ad affermare il principio secondo cui le prestazioni comprese nei LEA devono ritenersi emancipate rispetto a qualsiasi contingenza finanziaria. Si impone, come afferma la Corte, una visione trascendente dei LEA, che vede collocata al centro della tutela costituzionale la persona umana, non solo nella sua individualità, ma anche nell'organizzazione delle comunità di appartenenza, che caratterizza la socialità del servizio sanitario.

Quanto affermato dalla Corte postula la accurata redazione dei bilanci da parte dello Stato e delle regioni. Uno snodo centrale del percorso argomentativo sviluppato dalla Corte è quello in cui la stessa afferma che le necessarie operazioni di evidenza dei costi delle prestazioni nel bilancio, debbano essere compiute, tanto dallo Stato, quanto dalle regioni e dalle aziende (sanitarie e ospedaliere) erogatrici.

Si tratta di un passaggio cruciale, dal quale ricaviamo che la garanzia dei LEA presuppone, da un lato, la redazione costituzionalmente orientata dei bilanci pubblici, da realizzare antepo-
nendo le spese relative ai LEA a tutte le altre spese, dall'altro, un approccio di Stato e regioni orientato alla leale collaborazione. Il messaggio complessivo che il custode della Costituzione intende trasmettere è da intendere nel senso di considerare le spese preposte a uno sviluppo dignitoso della persona umana come una priorità costituzionale, che, in quanto tale, si impone persino al fondamentale principio dell'equilibrio di bilancio. Emerge altresì che la Corte valorizza l'importanza dell'approccio collaborativo tra Stato e regioni e, conseguentemente, del principio della leale collaborazione. La particolare attenzione che la sentenza n. 62 dedica al modello collaborativo tra istituzioni è legata al momento storico in cui tale pronuncia veniva adottata (aprile 2020,) momento in cui il sistema sanitario era impegnato a rispondere all'imprevedibile situazione di contagio da Covid-19. Vivaci furono, in quel momento storico, i dibattiti circa l'opportunità di modificare, a vantaggio della competenza esclusiva dello Stato, il sistema di riparto delle competenze in materia sanitaria. In tale contesto di crisi pandemica, caratterizzata anche da una disordinata sovrapposizione di decisioni centrali e locali, la sentenza n. 62 ha avuto anche il pregio di ribadire l'importanza delle organizzazione regionale del sistema sanitario.

4. VERSO IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO. LE POLITICHE FISCALI E L'EUROPA. L'ANALISI DI MARIO DRAGHI.

Pubblichiamo di seguito la traduzione dell'intervento di Mario Draghi apparso sulle colonne dell'Economist alcuni giorni fa.

Un'unione monetaria può sopravvivere senza un'unione fiscale? Questa è la domanda che ha accompagnato l'area dell'euro fin dalla sua creazione. Poiché fin dal suo concepimento ha impedito trasferimenti fiscali, l'unione monetaria è stata considerata da molti economisti destinata al fallimento, prima ancora di essere lanciata. È sopravvissuta a una crisi esistenziale, tra il 2010 e il 2012, soltanto grazie a soluzioni di ripiego e ancora oggi non si avvicina a dare una risposta a quell'interrogativo. Eppure, paradossalmente, le prospettive di un'unione fiscale nella zona euro stanno migliorando perché la natura dell'integrazione fiscale necessaria sta cambiando. In genere, l'unione fiscale viene vista come un trasferimento dalle regioni più prospere a quelle che stanno vivendo recessioni economiche, e in Europa resta forte l'opposizione dell'opinione pubblica alla possibilità che i Paesi più forti sostengano i più deboli. Questo tipo di politica di "stabilizzazione" federale è diventata in ogni caso meno rilevante. La zona euro si è evoluta in due modi che stanno spianando la strada a un'unione fiscale diversa e potenzialmente più accettabile. Il primo: dal 2012, la Banca centrale europea ha messo a punto strumenti politici atti ad arginare l'indesiderata divergenza tra gli oneri finanziari dei Paesi più forti e dei più deboli e ha dimostrato di volerli utilizzare. Questo ha permesso alle politiche fiscali nazionali – che rivestono un ruolo fondamentale di stabilizzazione nella zona euro – di stabilizzare il ciclo economico. A sua volta, questo rende meno indispensabili i trasferimenti di fondi da un Paese all'altro. Secondo: l'Europa non sta più affrontando crisi provocate da politiche inadeguate in determinati Paesi. Al contrario, deve confrontarsi con choc comuni esterni come la pandemia, la crisi energetica e la guerra in Ucraina. Questi choc sono troppo grandi perché un Paese riesca a gestirli da solo. Di conseguenza, c'è meno opposizione ad affrontarli attraverso un'azione fiscale comune. La risposta dell'Europa alla pandemia è stata la presa d'atto di questa nuova realtà: è stato istituito un fondo di 750 miliardi di euro per aiutare gli stati membri dell'Ue ad affrontare la transizione verde e la transizione digitale. Un prerequisito politico fondamentale affinché una compagine fiscale dell'Ue si sviluppi seguendo linee federali è che i Paesi che ricevono questi fondi li usino in maniera efficace. L'Europa deve ora affrontare una molteplicità di sfide sovranazionali che richiederanno in un arco di tempo limitato investimenti considerevoli, tra cui quelli per la difesa, la transizione verde e la transizione digitale. Al momento, tuttavia, l'Europa non dispone di una strategia federale per finanziarli e del resto le politiche nazionali non possono farsene carico perché le regole fiscali e le regole per gli aiuti di stato limitano la capacità dei Paesi di agire in modo indipendente. Tutto ciò contrasta fortemente quanto accade in America, dove per raggiungere gli obiettivi nazionali l'amministrazione di Joe Biden sta allineando spesa federale, cambiamenti normativi e incentivi fiscali. Se non si agisce, c'è il serio rischio che l'Europa non riesca a centrare i suoi obiettivi climatici, a fornire la sicurezza che i suoi cittadini chiedono, e che perda la sua industria a vantaggio delle regioni che impongono meno vincoli.

Per questo motivo, tornare passivamente alle sue vecchie regole fiscali – sospese durante la pandemia – sarebbe l'esito peggiore. L'Europa si trova davanti due possibilità. La prima è allentare le sue normative sugli aiuti di Stato, permettendo agli stati membri di assumersi il pieno carico degli investimenti necessari. Tenuto conto, tuttavia, che lo spazio fiscale nella zona euro non è distribuito uniformemente, un approccio di questo tipo sarebbe in sostanza oneroso. Le sfide comuni, come quella per il clima e la difesa, sono semplici: o tutti i Paesi raggiungono il loro obiettivo comune, oppure non lo raggiunge nessuno. Se alcuni Paesi possono usare il loro spazio fiscale ma altri no, l'impatto che avranno tutte le spese è inferiore, perché nessuno sarà in grado di arrivare alla sicurezza climatica o militare. La seconda opzione è quella di ridefinire il quadro fiscale dell'Ue e il processo decisionale per renderli adeguati alle nostre sfide condivise. La Commissione europea ha presentato una proposta di nuove regole fiscali proprio quando – con l'ulteriore allargamento dell'Ue previsto – è arrivato il momento giusto per prendere in considerazione questi cambiamenti. Le regole fiscali dovrebbero essere allo stesso tempo sia rigide, per permettere che le finanze dei governi siano convincenti sul medio termine, sia flessibili, per consentire ai governi di reagire a choc inatteso. Quelle attuali non sono né l'una né l'altra, e questo porta a politiche troppo accomodanti nei periodi di crescita e troppo rigide in quelli di bassa congiuntura. La proposta della Commissione europea farebbe molto per rimediare a una simile prociclicità. Anche se messa in atto completamente non risolverebbe del tutto il compromesso tra regole rigide – che per essere credibili devono essere automatiche – e flessibilità. Soltanto trasferendo maggiori poteri di spesa al centro sono possibili regole più automatiche per gli stati membri. A grandi linee, questo è quanto accade in America, dove accanto a un governo federale potenziato si applicano regole fiscali inflessibili ai vari stati, ai quali è vietato in maniera categorica fare deficit. Le regole del pareggio di bilancio sono accettabili proprio perché a livello federale ci si fa carico del grosso della spesa discrezionale. Qualora dovesse federalizzare parte delle spese d'investimento indispensabili per perseguire gli obiettivi condivisi odierni, l'Europa potrebbe arrivare a un equilibrio simile. La spesa e l'indebitamento federali condurrebbero a una efficienza maggiore e a uno spazio fiscale maggiore, poiché i costi aggregati di indebitamento sarebbero inferiori. Le politiche fiscali nazionali potrebbero a quel punto essere più mirate, concentrarsi sulla riduzione del debito e sulla costituzione di riserve per i tempi peggiori. Regole fiscali più automatiche diventerebbero quindi praticabili. Riforme di questo tipo implicherebbero di mettere in comune più sovranità, e di conseguenza richiederebbero nuove forme di rappresentanza e un processo decisionale centralizzato. Quando l'Ue si allargherà per includere i Balcani e l'Ucraina, queste due agende confluiranno in un tutt'uno in modo naturale. Noi dobbiamo evitare di ripetere gli errori commessi in passato espandendo la nostra periferia senza rafforzare il centro. In caso contrario, rischiamo di indebolire la capacità dell'Ue di agire, invece di consolidarla. Una capacità decisionale più centralizzata richiederà, a sua volta, il consenso dei cittadini europei sotto forma di revisione dei trattati dell'Ue, cosa che i policymaker europei si sono astenuti dal fare dai tempi dei referendum falliti in Francia e nei Paesi Bassi nel 2005.

Da pochi giorni (il 27 giugno scorso) è stata avviata la quarta edizione del Oggi mentre ci avviciniamo alle elezioni europee del 2024, questa prospettiva appare irrealistica, perché molti cittadini e molti governi sono contrari alla perdita di sovranità che una riforma del trattato comporterebbe. Anche le alternative, tuttavia, sono velleitarie. Le strategie che hanno garantito in passato la prosperità e la sicurezza dell'Europa – fare affidamento sull'America per la sicurezza, sulla Cina per le esportazioni e sulla Russia per l'energia – sono diventate insufficienti, incerte o inaccettabili. In questo nuovo mondo, la paralisi è chiaramente intollerabile per i cittadini, mentre la drastica opzione di uscire dell'Ue ha dato risultati contrastanti. La creazione di un'unione più forte si rivelerà l'unico modo per garantire la sicurezza e la prosperità tanto desiderate dai cittadini europei.

5. L'ITALIA DELLO ZERO VIRGOLA. LO SCENARIO DI GIUSEPPE CAPORALE

L'Italia torna alla crescita allo zero virgola, rosicchiando spazi per i prossimi interventi di politica economica. I numeri messi nero su bianco dalla Commissione europea nelle nuove previsioni non sono una grande sorpresa per il governo, ma rappresentano l'ennesima conferma, tradotta in cifre, di come la manovra per il 2024 debba necessariamente fare i conti con un quadro economico in peggioramento e quindi con margini stretti, probabilmente strettissimi.

Le percentuali che il Mef inserirà nella NadeF tra un paio di settimane sono ancora in fase di attenta definizione. Non è detto che coincidano con lo 0,9% stimato da Bruxelles per quest'anno (in realtà poco lontano dall'1% del Def di aprile) e nemmeno con lo 0,8% per l'anno prossimo (in questo caso molto più distanti dell'1,5% di crescita indicato in primavera).

Sembra però sempre più scontato che debbano tenere conto del rallentamento in atto in Europa, in particolare di quello ormai certificato in Germania, legata a doppio filo con il mondo produttivo italiano. Gli effetti a cascata sulla nostra economia si vedranno quindi anche nelle tabelle, ma al di là del numero esatto su cui si fermeranno le asticelle del Pil, del deficit e del debito sarà inevitabile che la cautela messa in atto già con la legge di bilancio di quest'anno ispiri anche quella del prossimo. La linea sarà quella della prudenza e della responsabilità più volte invocate pubblicamente, e spiegate anche privatamente ai colleghi di governo, dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Niente misure propagandistiche dunque, niente interventi spot, ma poche priorità essenziali che aiutino le famiglie e allo stesso tempo favoriscano il lavoro e la crescita.

Con il ritorno alle regole di bilancio europee, per quanto revisionate, ritornerà infatti anche la necessità di rispettare i parametri di finanza pubblica. E un'ondata di realismo comincia ora a farsi strada non solo tra le fila del governo, ma anche tra quelle della maggioranza che, non senza qualche preoccupazione, si sta vedendo sempre più costretta a ridimensionare le proprie aspettative. Nell'opposizione il quadro è invece già chiaro da tempo. A prevalere sono le voci più pessimiste, come quella di Luigi Marattin.

Secondo l'esponente di Iv, se si avvereranno le previsioni europee di una crescita dimezzata rispetto alle stime del Def, «la manovra, già molto complicata per la mancanza di almeno 18-20 miliardi, diventerà impossibile: il governo» spiega «non potrà utilizzare neanche quei due decimali di deficit (cioè 4 miliardi di euro) su cui contava». Si azzererebbe insomma anche la base di partenza per la priorità assoluta indicata finora, ovvero la conferma del taglio del cuneo fiscale. Un margine potrebbe però darlo la nuova global minimum tax di almeno il 15% sulle multinazionali. Come emerso nei giorni scorsi, il governo ha dato il via alla consultazione pubblica dello schema di decreto legislativo che porterà all'entrata in vigore della nuova tassa a partire dal primo gennaio. Una possibile boccata d'ossigeno proprio per la manovra.

6. LE LEGGI IMPUGNATE

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2019				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
26/2019	16/12/2018 n.24	Variazioni del bilancio di previsione 2018-2020	14/02/2019	Sentenza n.130/2020 accoglie in parte ricorso
54/2019	22/02/2019 n.1	Legge di stabilità regionale (artt.14-23)	18/04/2019	Sentenza n.194/2020 (accoglie ricorso) e sentenza n.199/2020 (accoglie in parte ricorso)
81/2019	6/05/2019 n.5	Ambiente- autorizzazione paesaggistica	11/07/2019	Sentenza n.160/2021 accoglie in parte ricorso (art.8)
90/2019	7/06/2019 n.8	Turismo nautico	31/07/2019	Sentenza n.161/2020 respinge ricorso
99/2019	19/07/2019 n.13	Legge stabilità regionale	19/09/2019	Sentenza n.16/2021 accoglie in parte ricorso (artt.4 e 13) - sentenza n. 156/2021 accoglie in parte ricorso (artt. 5 e 6)
106/2019	6/08/2019 n.14	Collegato legge finanziaria 2019 P.A.	03/10/2019	Sentenza n.235/2020 accoglie ricorso e dichiara illegittimi (artt.3,7,11)
110/2019	6/08/2019 n.15	Collegato autonomie locali	03/10/2019	Sentenza n.279/2021 dichiara inammissibile ricorso
114/2019	16/10/2019 n.17	Collegato disposizioni varie	12/12/2019	Sentenza n.25/2021 accoglie in parte ricorso

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2020				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
14/2020	28/11/2019 n.19	Rideterminazione assegni vitalizi	23/01/2020	Sentenza n.44/2021 accoglie ricorso
12//2020	28/11/2019 n.21	Riordino assistenza aree pediatriche	29/01/2020 18/12/2020	Ordinanza n.13/2021 dichiara estinto il ricorso
48/2020	3/03/2020 n.4	Disposizioni in materia cimiteriale	29/04/2020	Ordinanza n.94/2021 dichiara estinto ricorso
58/2020	12/05/2020 n.9	Legge di stabilità regionale 2020-2022	13/07/2020	Sentenza n.147/2022 respinge ricorso
89/2020	20/07/2020 n.16	Norme sul Corpo Forestale Regionale	10/09/2020	Sentenza n.226/2021 in parte accoglie e in parte dichiara estinto ricorso
96/2020	11/08/2020 n.17	Riordino Istituto Zooprofilattico Sperimentale Siciliano	07/10/2020	Sentenza n.234/2021 accoglie ricorso
97/2020	13/08/2020 n.19	Norme per il governo del territorio	17/10/2020	Ordinanza n.222/2021 dichiara estinto ricorso
103/2020	14/10/2020 n.23	Modifiche di norme in materia finanziaria	10/12/2020	Sentenza n.156/2021 accoglie ricorso

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2021				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
8/2021	3/12/2020 n.29	Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana	09/02/2021	Sentenza n.226/2021 accoglie il ricorso
17/2021	28/12/2020 n.33	Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario	26/02/2021	Sentenza n. 165/2023 Accoglie il ricorso e dichiara illegittimità costituzionale dell'intera legge
18/2021	30/12/2020 n.36	Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie	26/02/2021	Ordinanza n.55 /2022 dichiara estinto il processo
25/2021	3/02/2021 n.2	Intervento correttivo L.R. n.19/2020- Norme sul governo del territorio (art.12)	13/04/2021	Sentenza n.135/2022 accoglie in parte ricorso
26/2021	17/02/2021 n.5	Norme in materia di enti locali	15/04/2021	Sentenza n.70/2022 accoglie in parte il ricorso
27/2021	4/03/2021, n.6	Disposizioni per crescita del sistema produttivo regionale	11/05/2021	Sentenza n.39/2022 accoglie ricorso

33/2021	15/04/2021, n. 9	Legge di stabilità regionale	17/06/2021	Sentenza n.190/2022 dichiara illegittimità cost. artt. 5, 14, 50, 53, 54, 55, 56, 57; estinto processo per art. 41; Sentenza n. 84/2023 dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 36
43/2021	26/05/2021 n. 12	Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano	22/07/2021	Sentenza n.201/2022
54/2021	21/07/2021 n. 17	Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime	23/09/2021	Sentenza n.108/2022 accoglie ricorso
51/2021	21/07/2021 n. 18	Modifica L.R. 24/2020 (disturbo gioco d'azzardo-DGA)	23/09/2021	Ordinanza n.49/2023 dichiara estinto il processo.
56/2021	29/07/2021 n. 19	Modifica L.R. 16/2016 (compatibilità costruzioni in aree sottoposte a vincolo)	23/09/2021	Sentenza n. 252/2022 dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1; Ordinanza n.134 /2022 dichiara inammissibile intervento di Legambiente Sicilia APS
58/2021	29/07/2021 n. 20	Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme	29/09/2021	Ordinanza n. 38/2023 dichiara estinto il processo.
60/2021	29/07/2021 n. 21	Disposizioni in materia di agroecologia e concessioni demaniali marittime	29/09/2021	Sentenza n.160/2022 accoglie in parte ricorso (artt. 3,6,18); dichiara non fondata questione di legittimità (art. 4)
61/2021	29/07/2021 n. 22	Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime	29/09/2021	Sentenza n.155/2022 accoglie in parte ricorso (artt. 11 e 12); dichiara non fondata questione di legittimità art. 7
63/2021	6/08/2021 n. 23	Modifiche a L.R. 16/2016. Disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica	07/10/2021	Sentenza n.90/2023 accoglie in parte il ricorso; dichiara illegittimità costituzionale degli artt. 4, 6, 10, 20, comma 1, lett. b, art. 37, comma 1, lett. a, c, d.
67/2021	24/09/2021 n. 24	Disposizioni per settore forestazione	24/11/2021	Ordinanza n. 55/2023 dichiara estinto il processo; Sentenza n.89/2023 ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2022				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
6/2022	19/11/2021 n. 28	Norme in materia di funzionamento del Corpo Forestale Regione Siciliana	21/01/2022	Sentenza n. 200/2022 Dichiara illegittimità cost. degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Siciliana 28/2021
8/2022	26/11/2021 n. 29	Modifiche alla L.R. n.9/2021. Disposizioni varie	31/01/2022	Sentenza n.190/2022 dichiara illegittimità cost. art. 14; Sentenza n.84/2023 Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29
19/2022	27/12/2021 n. 35	Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023	24/02/2022	Sentenza n.84/2023 Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35
29/2022	21/01/2022 n. 1	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022	28/03/2022	Sentenza n.61/2023 dichiara illegittimità cost. art. 10; Sentenza n.200/2022

				Dichiara illegittimità cost. art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1
33/2022	18/03/2022 n. 2	Disposizioni in materia di edilizia	17/05/2022	Sentenza n.90/2023 dichiara illegittimità cost. art. 1, comma 1, lett. h, art. 8, comma 1, lett. b.
34/2022	18/03/2022 n. 3	Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla L.R. 28 marzo 1995 n.22	17/05/2022	Sentenza n.75/2023 rigetta il ricorso
39/2022	8/04/2022 n. 6	Istituzione giornata memoria terremoto di Messina 1908	06/06/2022	Ordinanza n. 117/2023 dichiara estinto il processo
40/2022	13/04/2022 n. 8	Istituzione giornata memoria eruzione dell'Etna 1669	06/06/2022	Sentenza n.64/2023 dichiara illegittimità artt. 4 e 4-bis
45/2022	12/05/2022 n. 12	Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea	14/07/2022	
48/2022	25/05/2022 n. 13	Legge di stabilità regionale 2022-2024 (artt. 3-12-13-14-15-18)	21/07/2022	Sentenza n.76/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 53, 55 e 91; Sentenza n. 80/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. a) e

				<p>b), della LR n. 16/2022 ed, in via consequenziale, dell'art. 3, comma 1, della LR n. 13/2022;</p> <p>Sentenza n. 84/2023, dichiara l'illegittimità dell'art. 13, comma 22, della LR n. 13/2021;</p> <p>Sentenza n. 92/2023: dichiara illegittimità costituzionale art.13, commi 6 e 68;</p> <p>Sentenza n. 147/2023 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 11, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024);</p> <p>2) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15, lettera b), numero 1), della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;</p> <p>3) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 32, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;</p> <p>4) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 93, della</p>
--	--	--	--	--

				<p>legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;</p> <p>5) <i>dichiara</i> in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera <i>d</i>), numero 1), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 – come modificato dall'art. 13, comma 58 l.r. 16/2022;</p> <p>6) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 90, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022</p>
71/2022	03/08/2022 n. 15	Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo	29/09/2022	<p>Sentenza n.121/2023</p> <p>Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, e dell'art. 34 comma 1 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022</p>
78/2022	10/08/2022 n. 16	Modifiche alla Legge regionale 25 marzo 2022, n.13 e alla Legge regionale 25 maggio n.14 variazioni al	21/07/2022	<p>Sentenza n.80/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. a) e</p>

		bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024. Disposizioni varie.		<p>b), della LR n. 16/2022 ed, in via consequenziale, dell'art. 3, comma 1, della LR n. 13/2022</p> <p>Sentenza n. 136/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art.13 commi 43, 71 e 108</p> <p>Sentenza n. 155/2023:</p> <p>1) dichiara illegittimità costituzionale art. 13, comma 92;</p> <p>2)dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 11;</p> <p>3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 20, 21 e 57;</p> <p>4)dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera l);</p> <p>5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 20, 21 e 57;</p> <p>6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 57</p>
--	--	---	--	---

IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2023				
NR. RICORSO	LEGGE REGIONALE	OGGETTO	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
17/2023	22/02/2023 n. 2	Legge di stabilità regionale 2023-2025	20/04/2023	

Tabella aggiornata il 27 luglio 2023

7. LA NOSTRA BIBLIOTECA

**BIBLIOTECA DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA
NUOVE ACQUISIZIONI 2023**

AUTORE CURATORE	TITOLO	EDITORE	ANNO DI PUBBLICAZIONE	NOTE
A CURA DI IGNAZIO PORTELLI	I RAPPORTI STATO – REGIONI: UNA RIFLESSIONE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA "QUESTIONI CONTEMPORANEE"
M. D'ANGELOSANTE	LA DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI TRA POTERE E PRASSI	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA "ORIZZONTI DEL DIRITTO PUBBLICO"
AA.VV.	REATO COLPOSO	GIUFFRE'	2022	COLLANA "ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO" – I TEMATICI
AA.VV.	CONTRATTO	GIUFFRE'	2022	COLLANA "ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO" – I TEMATICI
A CURA DI G.P. DOLSO, D. ROSSI	1920-2020 UN SECOLO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA "RICERCHE GIURIDICHE"
P. OTRANTO	DALLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA GIUSTIZIALE ALLE ADR DI DIRITTO PUBBLICO	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "STUDI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA"
AA.VV.	METAMORFOSI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO. LIBER AMICORUM PER NINO LONGOBARDI	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	FUORI COLLANA
A CURA DI R. BIN, F. FERRARI	IL FUTURO DELLE REGIONI	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	FUORI COLLANA
A. CARMINATI	OLTRE LA LEALE COLLABORAZIONE. AL CROCEVIA DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALI DEGLI ORGANI DELLO STATO	EDITORIALE SCIENTIFICA	2020	COLLANA "RICERCHE GIURIDICHE"
S. SEPE	STORIA DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA (1861-2017)	EDITORIALE SCIENTIFICA	2018	FUORI COLLANA
J. SOLÉ TURA, A CURA DI M. CARRILO, M. DELLA MORTE, M.A. GLIATTA	NAZIONALITA' E NAZIONALISMO IN SPAGNA AUTONOMIE FEDERALISMO E AUTODETERMINAZIONE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2016	COLLANA "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - DIPARTIMENTO GIURIDICO – TRADUZIONI"
C.FELIZIANI	IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NAZIONALE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA " PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO"

	IN CONTRASTO CON IL DIRITTO EUROPEO			
A.M. CHIARIELLO	LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DI TUTELA DELLA BIODIVERSITA' NELLA PROSPETTIVA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA "PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO"
F. MARTINES	GENESI E PROSPETTIVE DELL'ACQUISIZIONE SANANTE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO"
V. BRIGANTE	GARANZIE DELLA FORMA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA "CONTRIBUTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO"
F. SUCAMELI	IL GIUDICE DEL BILANCIO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA "NUOVE AUTONOMIE – MONOGRAFIE"
M. MELONI	SUL PREFETTO E SUL MINISTERO DELL'INTERNO Primi risultati di una ricerca bibliografica	EDITORIALE SCIENTIFICA	2019	COLLANA "IL GRIFONE"
A. CIERVO	LE METAMORFOSI DELL'ORDINE PUBBLICO NELL'ESPERIENZA COSTITUZIONALE ITALIANA	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "CRITICA OPERATIVA – STUDI DI DIRITTO COSTITUZIONALE"
CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA	"IMMAGINI DI LEGALITA'" MOSTRA DI ARTI VISIVE 1948-2018 CELEBRAZIONE DEI 70 ANNI DELLA CORTE DEI CONTI	LA TIPOGRAFICA DI BONURA ANTONINO	2018	IN COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO DONAZIONE
A CURA DI F. D'ANGELO	LE FUNZIONI DI CONTROLLO IN SICILIA. FONTI E DOCUMENTI NEL 150° ANNIVERSARIO DELLA CORTE DEI CONTI	ASSOCIAZIONE NO PROFIT MEDITERRANEA	2013	MEDITERRANEA: RICERCHE STORICHE. FONTI E DOCUMENTI DONAZIONE
CHIARA FELIZIANI	IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NAZIONALE IN CONTRASTO CON IL DIRITTO EUROPEO	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO"
MARIA CATERINA AMOROSI	L'ORDINE PUBBLICO TRA TUTELA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI ED EMERGENZA	EDITORIALE SCIENTIFICA	2022	COLLANA "CRITICA OPERATIVA. STUDI DI DIRITTO COSTITUZIONALE"
ANTONELLO CIERVO	LE METAMORFOSI DELL'ORDINE PUBBLICO NELL'ESPERIENZA COSTITUZIONALE ITALIANA	EDITORIALE SCIENTIFICA	2023	COLLANA "CRITICA OPERATIVA. STUDI DI

				DIRITTO COSTITUZIONALE"
OLIVIA PINI	IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO	WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM	2016	COLLANA "CISR – CENTRO ITALIANO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA"
GIULIANA GIUSEPPINA CARBONI	IL REGIONALISMO IDENTITARIO	WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM	2019	COLLANA "CISR – CENTRO ITALIANO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA"
ALESSANDRO CATELANI	L'ORDINAMENTO REGIONALE	CEDAM	2006	VOLUME TRENTOTTESIMO "TRATTATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO" diretto da GIUSEPPE SANTANIELLO
A CURA DI FULCO LANCHERSTER E ROBERTO D'ORAZIO	I COSTITUENTI DELLA SAPIENZA (ATTI DEL CONVEGNO – ROMA 30 NOVEMBRE 2017)	WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM	2017	COLLANA "QUADERNI DI NOMOS – LE ATTUALITA' NEL DIRITTO"
A CURA DI FULCO LANCHERSTER E ROBERTO D'ORAZIO	GLI ORGANI COSTITUZIONALI DI CONTROLLO NELLA STORIA COSTITUZIONALE REPUBBLICANA (ATTI DEL CONVEGNO IN MEMORIA DI GIUSTINO D'ORAZIO)	WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM	2017	COLLANA "QUADERNI DI NOMOS – LE ATTUALITA' NEL DIRITTO"
ALBERTO AQUARONE	L'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO TOTALITARIO	EINAUDI	2008	COLLANA "BIBLIOTECA EINAUDI – STORIA" DONAZIONE
BRUNO LEONI	LA LIBERTA' E LA LEGGE	LIBERILIBRI	2010	COLLANA "OCHE DEL CAMPIDOGGIO" DONAZIONE
FABRIZIO DI MASCIO ALESSANDRO NATALINI	PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – TRADIZIONI, PARADIGMI E PERCORSI DI RICERCA	IL MULINO	2022	COLLANA "ITINERARI" DONAZIONE
RENE' DAVID	I GRANDI SISTEMI GIURIDICI CONTEMPORANEI	CEDAM	1973	SECONDA EDIZIONE ITALIANA DONAZIONE
GUSTAV RADBRUCH	LO SPIRITO DEL DIRITTO INGLESE	GIUFFRE'	1962	COLLANA "CIVILTA' DEL DIRITTO" DONAZIONE

MARIA CRISTINA MASCAMBRUNO	IL PREFETTO 1 - DALLE ORIGINI ALL'AVVENTO DELLE REGIONI	GIUFFRE'	1988	COLLANA "QUADERNI DI STUDI SENESI" DONAZIONE
RICCARDO URSI	LE STAGIONI DELL'EFFICIENZA - I PARADIGMI GIURIDICI DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE	MAGGIOLI EDITORE	2016	COLLANA "ORIZZONTI DEL DIRITTO PUBBLICO" DONAZIONE
ANFACI - ANNALI PREFETTIZI	LA MEMORIA PER L'OGGI	WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM	2015	VOLUME I DONAZIONE
ACCADEMIA BELLE ARTI DI PALERMO	VIRGO FIDELIS- STORIA DEI CARABINIERI IN SICILIA DAL 1860 AD OGGI	OFFICINE GRAFICHE SOC. COOP.	2022	CATALOGO MOSTRA DONAZIONE
A CURA DI MARIO CALIGIURI	ENRICO MATTEI E L'INTELLIGENCE PETROLIO E INTERESSE NAZIONALE NELLA GUERRA FREDDA	RUBETTINO	2022	DONAZIONE
MIGUEL GOTOR	L'ITALIA NEL NOVECENTO DALLA SCONFITTA DI ADUA ALLA VITTORIA DI AMAZON	EINAUDI	2022	DONAZIONE
GIUSEPPE LAURICELLA GIOVANNI GUADALUPI	LO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA	GIUFFRE'	2010	DONAZIONE
LORENZO CODOGNO GIAMPAOLO GALLI	CRESCITA ECONOMICA E MERITOCRAZIA	IL MULINO	2022	COLLANA "SAGGI" DONAZIONE
GIACINTO SICILIANO	DI CUORE E DI CORAGGIO	RIZZOLI	2020	DONAZIONE
A CURA DI PAOLA CAPOROSSÌ	W LE REGIONI?	RUBETTINO	2019	RAPPORTO SUL RATING PUBBLICO
A CURA DI PAOLA CAPOROSSÌ	LE REGIONI COSA NON SAPPIAMO	RUBETTINO	2023	RAPPORTO
CARLO MOSCA	IL PREFETTO Rappresentante dello Stato al servizio dei cittadini	RUBETTINO	2010	DONAZIONE
MICHELE PENNISI CLAUDIO SAMMARTINO	DIALOGO SULLA CORRUZIONE Giustizia e legalità impegno per il bene comune	EDITORIALE SCIENTIFICA	2019	COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE
MICHELE MELONI	SUL PREFETTO E SUL MINISTERO DELL'INTERNO Primi risultati di una ricerca bibliografica	EDITORIALE SCIENTIFICA	2019	COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE

				(seconda copia)
MAURIZIO VIROLI	L'ITALIA E' UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA	EDITORIALE SCIENTIFICA	2020	COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE
ANFACI	LE SFIDE DELLA LEGALITA' CONVENIENTE. Per una pedagogia civile	ANFACI Associazione Nazionale Funzionari Amministrazione Civile dell'Interno	2015	ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE MILANO 26/27 GIUGNO 2015

8. LA MERITOCRAZIA

E' questione sempre attuale quella della meritocrazia, ovvero delle scelte effettuate per merito e capacità. E la questione diventa ancora più rilevante quando vengono assunte decisioni e modi di operare lontani dalla meritocrazia, mentre le vicende sociali, politiche ed economiche richiedono maggiore accortezza. Politiche di sviluppo e buon governo hanno come presupposto il dover stare attenti al talento e alle capacità.

Per riflettere, di seguito sono riportate alcune slide del recente libro di Lorenzo Codogno e Gianpaolo Galli, *Crescita economica e meritocrazia. Perché l'Italia spreca i suoi talenti e non cresce* (il Mulino, 2023).

...

Per saperne di più: www.forumdellameritocrazia.it

<https://issuuu.com/rivoluzionepositiva.com/docs/rivoluzione-positiva-n50>

www.dirigentindustria.it

<https://progettomanager.federmanager.it/ill-ben-dellintelletto/>

www.progettomanager.federmanager.it

<https://dirigentindustria.it/managment/far-tesoro-del-merito.html>


...

IL PROBLEMA

Crescita economica e meritocrazia

- Perché un altro libro sul **declino dell'Italia**?
- Perché guardare alle **debolezze**? Il **negazionismo**.
- Oltre l'economia: **storia, politica, cultura**.
- La linea rossa: **merito, struttura per incentivi, mercato, regole**.
- Basato sull'evidenza: le **classifiche** e l'**analisi comparata**.

IL PROBLEMA Il declino relativo dell'Italia




Source: Refinitiv (Datastream), European Commission AMECO database (forecasts for 2021-2022), own calculations.



IL PROBLEMA


Non più crescita per svalutazione e debito pubblico



Source: University of Groningen, World Penn Tables, own calculations.

IL PROBLEMA

Senza crescita economica il debito pubblico esplose



Source: European Commission, Refinitiv (Datastream), Commission forecasts for 2021-22, own calculations.



I MESSAGGI CENTRALI

Cos'è la meritocrazia?

- **Mercato, concorrenza, struttura per incentivi** (non sussidi!).
- **Egualitarismo**: l'opposto del merito.
- Meritocrazia e **eguaglianza delle opportunità**.
- I nemici della meritocrazia: **interessi costituiti, corporativismo**.
- L'alternativa alla meritocrazia? **La tirannia dei mediocri**.


I MESSAGGI CENTRALI

La domanda di protezione e riforme mancate

- **Concorrenza, lavoro, ingegno, imprenditorialità, assunzione di rischio**.
- Invece: ricerca di **sussidi statali, privilegi e protezione**.
- Una lunga storia di **riforme mancate** e di 'affaticamento da riforma'.
- La **deriva populista**.

I FATTI

Gli investimenti pubblici da soli non bastano



Source: Galli-Gottardo (2020) on Bank of Italy data.

SEDE
Palermo
Piazza Principe di Camporeale, 23 - Cap 90138
Tel. 091.7041511
e-mail: comstasicilia@governo.it
pec: comstasicilia@mailbox.governo.it
Sito internet: [Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana](#)

Se non desidera conoscere e restare informato delle attività
del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, per cortesia, mandi
una e-mail all'indirizzo: comstasicilia@governo.it